

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA IN DATA 29/5/2021 E PUBBLICATA
SUL SITO INTERNET FEDERALE IN DATA 31/05/2021



**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella - Presidente
- Avv. Matteo Sperduti - Componente relatore
- Avv. Alessandro Avagliano Componente

FIETREC - ANTE
CONI FORO ITALICO
LARGO LAURO DE BOSI
00135 - ROMA

Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 6/2021

SENTENZA N. 6/2021

all'esito della riunione in camera di consiglio effettuata attraverso modalità "da remoto" in data 21 maggio 2021, a seguito di deferimento a giudizio avanzato dal procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli verso i seguenti soggetti:

- Marco Lenci;
- Salvatore Lo Curto;
- Alessandra Lombardo;
- Nino Salerno;
- Stefano Varvaro

il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante così motiva la sua decisione.

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei soggetti deferiti di cui sopra, perché ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento come qui di seguito trascritte:

"a. quanto alla posizione del sig. Lenci, dalla documentazione prodotta e dalle numerose dichiarazioni fornite, risulta che lo stesso abbia in vario modo interferito nella conduzione dell'assemblea non mantenendo un comportamento neutrale e/o indifferente con violazione dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a) e b) del R.G., artt. 10 e 37, commi 6 e 7, dello statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c), g), h) e i);

b. quanto alla posizione dei sig.ri Lombardo e Salerno è stata confermata l'attività ostruzionistica denunciata; ed è risultato che il Salerno ha addirittura impedito il voto con le sue

mani al sig. Vito Calafiore, presidente ASD Don Vito -- ostruendo la fessura della scatola dove dovevano essere inserite le schede votate dai presidenti -, in violazione dell'art. 1, comma 1 e 2, lett. a del R.G., degli artt. 10 e 37 dello statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti, ad oggi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), c), h) e i);

c. quanto alla posizione del sig. Lo Curto - che si rammenta è stato nominato Presidente dell'assemblea grazie al sostegno del sig. Stefano Vararo che ha impedito al Commissario Regionale, sig. Giuseppe Ragolia, di svolgere le proprie funzioni - le molteplici irregolarità avvenute durante l'assemblea - molte delle quali documentate - che hanno portato all'annullamento dell'elezione dimostrano chiaramente le violazioni delle norme di cui all'art. 1, comma 1 e 2, lett. a del R.G., agli artt. 10, 18, 21, 23, 24 e 37 dello statuto e agli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) b), c), h) e i);

d. quanto alla posizione del sig. Vararo risulta documentalmente provata (all. 2) la modifica della composizione della Commissione Verifica Poteri, indicata nella comunicazione del 7 ottobre 2020, attraverso la nomina tra i componenti della sig.ra Anatra Mariella in Bommarito in chiara violazione dei regolamenti che prevedono che la composizione sia di esclusiva competenza del Comitato Regionale in sede di indizione dell'assemblea (art. 22, comma 1, Statuto); come risulta accertato documentalmente che all'inizio delle operazioni il sig. Vararo si è fatto nominare Presidente dell'assemblea, salvo poi farsi sostituire per evidente incompatibilità dal sig. Lo Curto (all. 2), il tutto in violazione del l'art. 1, comma 1 e 2, lett. a del R.G., degli artt. 10, 18, 21, 23, 24 e 37 dello statuto e degli artt. 1, 2, 9, primo comma, e 10 del Codice di comportamento Sportivo del CONI, con le aggravanti, ad oggi, di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) b), c), h) e i)''

Il procedimento veniva incardinato dinanzi allo scrivente Tribunale con fissazione dell'udienza per pubblica discussione, con la conseguente decisione.

IN FATTI

In data 08/04/2021 il Procuratore Federale faceva pervenire allo scrivente Tribunale, atto di deferimento verso i soggetti incolpati con richiesta di fissazione della relativa udienza.

Il procedimento prende spunto da un esposto presentato dal Presidente della Federazione per tutti gli episodi accaduti durante lo svolgimento delle elezioni del Comitato Regionale Sicilia effettuate in data 11 dicembre 2020 ad Alcamo (TP), i cui risultati, poi, sono stati

annullati dalla Corte di Appello Federale con la decisione n. 1/2021, pubblicata il 13 gennaio 2021, a causa di evidenti anomalie.

Il Procuratore Federale, dunque, procedeva ad effettuare le relative indagini, dalle quali secondo la Procura gli episodi contestati sono risultati tutti provati ed accertati.

In tal senso, è emerso che il sig. Lenci ha avuto una partecipazione attiva allo svolgimento di dette elezioni (presenza in assemblea; esame documentazione di voto; sistemazione e consultazione schede di voto e documenti vari) seppur lo stesso non avesse alcun titolo per parteciparvi posto che il deferito è tesserato nel Lazio, non dando seguito nemmeno alle richieste di allontanamento dalla sala rivolte al medesimo da parte del Commissario Regionale Giuseppe Ragolia.

Oltretutto, durante lo svolgimento delle elezioni il sig. Lenci, unitamente ai sig.ri Alessandra Lombardo e Nino Salerno, ha rivolto diverse frasi offensive nei confronti di altri tesserati, appropriandosi poi dei verbali dell'Assemblea e non consegnandoli al Commissario Regionale. In ultimo, il medesimo ha anche rivolto frasi offensive nei confronti del Consigliere Fontetrosciani contattato in videochiamata da alcuni tesserati che contestavano l'andamento non consono delle elezioni.

Sempre le indagini appuravano che i sig.ri Alessandra Lombardo e Nino Salerno, ostacolavano il regolare svolgimento dell'Assemblea mentre il sig. Lo Curto, in spregio ai regolamenti, impediva al Commissario Regionale sig. Giuseppe Ragolia di svolgere le sue funzioni e con il sostegno del candidato alla presidenza Stefano Varvaro, veniva nominato presidente dell'assemblea senza che la sua nomina fosse approvata dalla stessa come indicato anche dalla convocazione del 7 ottobre 2020. Oltretutto il Varvaro, nonostante fosse candidato alla presidenza del Comitato Sicilia, in violazione dei regolamenti, durante l'assemblea si è sostituito al Commissario Regionale ed agli organi preposti, inserendo la sig.ra Anatra Mariella in Bommarito quale membro della Commissione Verifica Poteri, così di fatto modificando la composizione dell'Organo come indicato nella convocazione del 7 ottobre 2020, imponendo poi, senza passare per l'assemblea come previsto al punto 2 della convocazione, che il sig. Salvatore Lo Curto venisse nominato presidente di quest'ultima.

All'esito della notifica a tutti gli incolpati dell'atto di deferimento il Tribunale procedeva a fissare udienza per la data del 21 maggio 2021 e sia la Procura Federale che il legale delle

parti sottoposte a procedimento facevano pervenire, nei termini indicati dal decreto di fissazione dell'udienza, apposite memorie difensive.

LA DECISIONE

Brevemente lo scrivente Tribunale vuole analizzare le eccezioni preliminari mosse dal legale dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, ritenendo le stesse infondate per le motivazioni come meglio di seguito specificate.

Secondo i deferiti, l'intera fattispecie in esame si deve considerare viziata in quanto sia il Procuratore Federale procedente che l'organismo giudicante devono essere considerati decaduti dalle loro competenze per scadenza dei termini del quadriennio olimpico come previsto dagli artt. 44 e ss. dello Statuto Federale vigente.

L'eccezione è assolutamente infondata.

In questo senso, infatti, l'art. 26 comma 3 del Codice di Giustizia del CONI, in merito alla nomina degli organismi di giustizia a carattere federale così riporta: "*3. I componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte*". Stesso principio è stato recepito ed espresso anche dall'art. 39 comma 3 del Regolamento di Giustizia della Fitetrec Ante il quale richiama espressamente il termine di durata della carica di 4 anni. Dunque, se consideriamo che i componenti dell'attuale Tribunale sono stati nominati con delibera presidenziale emessa in data 28/11/2017, gli stessi attualmente risultano ancora in carica e non decaduti come erroneamente viene riportato nelle memorie difensive.

Ma ancor di più, tale circostanza viene espressa, per un caso analogo, nel parere emesso dal Collegio di Garanzia del CONI n. 1/2019 del 21/03/2019 nel quale si motiva che "*...il dies a quo ai fini della decorrenza dei termini del mandato relativo ai componenti dei suddetti organi, sia rappresentato dalla delibera assunta il 4 dicembre del 2014, essendo quest'ultima l'atto collegiale direttamente ed univocamente rivolto a costituire la compagine soggettiva degli organi giudiziari e della Procura Federale...*". Quindi, il termine per valutare la validità della nomina è la delibera emessa dal Consiglio Federale che pone inizio alla mandato di partecipazione negli organismi giuridici sportivi e dell'ufficio del Procuratore Federale.

Oltretutto, va da sé il fatto che, comunque, eventuali decadenze dei membri degli organi di giustizia non sono assolutamente automatiche e come tale devono essere oggetto di apposita delibera del Consiglio Federale (organo che ha anche provveduto alla nomina), che

nel caso di specie non vi è stata. Di conseguenza, quindi, l'attuale Tribunale così come gli altri organismi di giustizia ed anche il Procuratore Federale rimangono in carica fino alla naturale scadenza del loro mandato e, comunque, fino alla nomina dei nuovi membri secondo la specifica procedura predisposta dalla normativa in materia. Questo al fine di garantire il rispetto delle tempistiche previste dal Regolamento di Giustizia della Federazione in merito all'apertura e relativa conclusione dei procedimenti disciplinari.

In ultimo, tenuto conto proprio di quanto appena detto, preme anche ricordare che il Commissario Straordinario della Fitetrec Ante, con delibera pubblicata in data 12/05/2021 (Prot. N. 369-2021) ha nominato i Responsabili Nazionali delle diverse discipline, confermando gli altri incarichi tra cui anche quelli degli organismi della giustizia sportiva.

Il Tribunale, dunque, rilevata la propria competenza e ritenendo infondata l'eccezione preliminare proposta dai deferiti, decide come di seguito.

Nel merito il deferimento si appalesa fondato nei termini e nei limiti che di seguito si esporranno.

Il Collegio, infatti, non può fare a meno di rilevare che i fatti contestati dalla Procura Federale ai soggetti sottoposti a procedimento disciplinare siano pacifici nella loro veridicità storica, in quanto ammessi anche in parte dai deferiti nelle loro memorie ma anche attraverso tutta la capillare attività di indagine acquisita, circostanze di fatto che comunque non vengono smentite assolutamente. Lo scrivente Tribunale non può entrare nel merito della regolarità dell'assemblea elettorale in esame, questione già sottoposta all'attenzione di altro organo giudicante, ma ha il mero compito di valutare se le condotte dei deferiti appaiono in violazione delle norme regolamentari.

Innanzitutto, per quanto riguarda la posizione del Lenci è stato dimostrato, attraverso il materiale probatorio acquisito che lo stesso ha preso parte all'assemblea pur non avendone diritto. Il medesimo deferito tenta, vanamente, di giustificare la sua presenza nella sala dove si sono svolte le elezioni senza, però, supportare la sua tesi difensiva attraverso dei concreti mezzi probatori. Anzi, circostanza ancor più rilevante è che, nelle memorie prodotte, si sminuiscono i fatti andando ad affermare che l'aver "*consigliato e suggerito in forza della sua pluriennale esperienza alcune modalità di effettuazione della tornata elettorale*" non costituisce assolutamente illecito. Il problema, in tal senso, non sta nell'aver favorito un soggetto

piuttosto che un altro bensì nell'aver preso parte all'assemblea elettiva nella quale il medesimo Lenci non poteva proprio essere presente e dare consigli.

La Procura, in questo senso, ha depositato una serie di fotografie ed immagini, di valore probatorio rilevante, che dimostrano proprio la presenza del deferito all'interno della sala dove si è svolta l'assemblea, circostanza questa dichiarata anche dal medesimo nelle proprie memorie difensive depositate durante le indagini e prima dell'udienza. Le giustificazioni addotte, in questo senso, non hanno valore in ragione del fatto che viene fornita una interpretazione assolutamente personale che non trova riscontro alcuno nelle dichiarazioni testimoniali fornite dai soggetti ascoltati dalla Procura Federale ed, in primis, dal Commissario Regionale. Quanto riportato dal Lenci, richiamando in maniera impropria l'art. 37 comma 7 dello Statuto Federale, viene ampiamente disconosciuto dai testimoni e dal Commissario stesso il quale riferisce di aver allontanato più volte il deferito dall'assemblea senza, però, riuscirci. Tanto è vero questo che il Lenci è rimasto nella sala dove si è svolta la votazione ed ha posto in essere delle condotte che hanno minato e viziato la regolarità della stessa, peraltro annullata poi dalla Corte Federale di Appello Fitetrec Ante sulla base di tali considerazioni.

Questa circostanza è stata confermata anche dagli altri soggetti ascoltati dal Procuratore Federale, in qualità di denunciati, che hanno fornito, in maniera uniforme e senza alcuna contraddizione, un evidente riscontro ovvero i sig.ri Cons. Fontetrosciani, Accardo, Porrati, Benotto, Guarnera, Ciacciofera, Bonafede, De Luca Giorgia, De Luca Giuseppe, Giordano e Gottuso che di fatto hanno confermato le criticità evidenziate nell'esposto ed hanno riferito che il Lenci *"...sebbene invitato più volte dal Commissario Ragolia ad allontanarsi dal Seggio, è stato visto più volte all'interno del locale, disturbando in modo disdicevole, spesso in modo arrogante lo svolgimento delle elezioni ed a volte sedendosi al tavolo elettorale e toccando i documenti presenti sullo stesso..."*, in tal senso determinando un grave danno per lo svolgimento delle votazioni. A nulla consta il fatto che il medesimo avesse conoscenze ed esperienze nelle attività elettorali tenuto conto che, per il suo tesseramento, il medesimo non aveva alcun diritto di presenziare alle votazioni né di essere presente nella sala essendoci già soggetti preposti. Le immagini acquisite, invece, ritraggono il Lenci seduto al banco della presidenza con dei fogli in mano che, come da dichiarazione testimoniali, sono corrispondenti ai verbali dello scrutinio.

Le testimonianze, poi, portate dai deferiti (nello specifico due), risultate contraddittorie rispetto alle numerose dichiarazioni dei denunciati, hanno manifestato una situazione durante l'assemblea in palese contrasto con le produzioni documentali allegate all'atto di incolpazione, addirittura inquadrano paradossalmente lo stato di svolgimento dell'assemblea come esente da ogni tensione e conflitto tra i soggetti interessati. L'analisi di queste dichiarazioni, però, non permette di acclarare la loro validità in quanto avulse dai fatti così come contestati e prive ancor più di riscontri obiettivi e terzi che ne legittimano la validità stessa.

Si aggiunga, poi, che gli esposti riguardanti le diverse irregolarità in merito alle elezioni effettuate presso il Comitato Regionale Sicilia, hanno permesso anche di chiarire e confermare anche le condotte degli altri soggetti deferiti.

Infatti, tutti i soggetti ascoltati, hanno riferito che il sig Giuseppe Ragolia, in qualità di Commissario per la Regione Sicilia ha tentato di espletare correttamente il proprio mandato ma ha trovato una forte opposizione sia del Lenci che degli altri soggetti deferiti e nello specifico i sig.ri Lombardo e Salerno ma anche Lo Curto e Varvaro, quest'ultimo interessato in quanto candidato alla Presidenza del Comitato Sicilia.

Anche perché, come emerso in sede di indagine, il Lenci stesso, al termine delle operazioni Elettorali, dinanzi a tutti i soggetti denunciati che quindi hanno riferito tale episodio in sede di audizione, non ha consegnato i documenti elettorali al Presidente della Commissione, unico legittimato e con il compito di raccogliarli, custodirli e spedirli alla Sede Nazionale, ma ha anche proferito frasi offensive verso il Commissario Ragolia quali *"... tu non sei più nessuno, non conti niente, io sono il Vice Presidente nominato dal Presidente Varvaro..."* ed ancora *"... abbiamo in mano la Sicilia..."*, episodio ampiamente riportato in tutti gli esposti presentati al Presidente Nazionale Fitetrec - Ante all'esito delle elezioni stesse.

Le violazioni normative appaiono evidenti tenuto conto che dalla descrizione delle condotte è emerso che soprattutto la sig.ra Alessandra Lombardo ha spalleggiato il sig. Lenci in tali condotte interferendo e disturbando il normale svolgimento delle elezioni, rivolgendo anche delle espressioni volgari ed offensive ad altri tesserati e partecipanti alle votazioni.

Ancor più grave è la posizione del Varvaro il quale, candidato alla presidenza del Comitato, aveva l'obbligo di non interferire con le elezioni andando, al contrario, con il proprio

comportamento a rendere nulle le stesse. Infatti, dalle dichiarazioni testimoniali, in maniera univoca, è emerso che durante l'Assemblea Elettiva ci sono stati diversi momenti di tensione, litigi ed irregolarità, in particolare quando il deferito, sig. Varvaro Stefano, senza averne potere alcuno ha allontanato il Sig. Labita Giuseppe che era incaricato quale Presidente della Commissione Verifica Poteri. Questo in chiara violazione dell'Art. 22 comma 2 dello Statuto Federale che definisce la stessa Commissione quale Organo Permanente dell'Assemblea e verso la quale nessun soggetto, soprattutto se candidato, può interferire, come invece successo.

Altra circostanza ampiamente dimostrata dai fatti riguarda l'azione posta in essere dal sig. Varvaro, che in sede di elezione, ha lui stesso scelto alcuni membri della Commissione Elettorale in spregio di quanto prescritto dall' Art. 27 comma 7 del Regolamento di Attuazione che prevede "... Le commissioni di Scrutinio sono nominate dall'Assemblea su proposta del Presidente...".

Tutte le condotte poste in essere dal Varvaro sono oggettivamente dimostrate ed in totale violazione della normativa che impone, soprattutto ad un candidato, di non interferire con lo svolgimento delle votazioni che lo vedono interessato. Nel caso di specie, è lo stesso deferito che con la propria memoria si limita ad effettuare un mero richiamo alle norme che disciplinano la stessa, senza portare all'attenzione della Procura Federale e dello scrivente Tribunale degli elementi concreti ed univoci che possono smussare la sua posizione.

Il Commissario Regionale ha anche attestato in maniera chiara nel proprio esposto il fatto che il Varvaro, durante lo svolgimento dell'assemblea, in maniera impropria ha nominato quale presidente della Commissione Elettorale il sig. Lo Curto il quale ha, di fatto, impedito al Commissario stesso di svolgere le sue funzioni all'interno dell'assemblea. Tale circostanza non è stata smentita da nessun soggetto deferito anzi è il medesimo Varvaro che cerca di alleggerire la sua posizione affermando che tale elezione è stata effettuata dall'assemblea con alzata di mano dei presenti. Questa descrizione dei fatti, però, non trova conferma in alcuna dichiarazione presentata dai soggetti denunciati che, al contrario, uniformemente rappresentano come sia stato proprio il candidato Varvaro a nominare presidente il Lo Curto senza passare per l'organo delegato ovvero l'assemblea stessa regolarmente costituita. Non ci sono elementi portati dai soggetti deferiti che possono contraddire questa

ricostruzione dei fatti che, dunque, deve considerarsi valida ed ampiamente provata anche con la documentazione prodotta.

Nell'esercizio dei suoi poteri quale presidente della Commissione Elettorale, il deferito Lo Curto ha posto in essere una serie di comportamenti che hanno minato la regolarità della votazione la quale, come detto, è stata annullata con la sentenza emessa dalla Corte Federale di Appello n. 1/2021.

In sede di indagine, poi, è stata riscontrata anche la condotta in violazione della normativa posta in essere dal sig. Nino Salerno, nominato scrutatore, il quale, senza alcun titolo, ha impedito al Socio Vito Calafiore, Presidente e Legale Rappresentante del Maneggio "Don Vito" di Borgetto, di poter votare. Questo emerge dalle numerose dichiarazioni acquisite dalla Procura Federale in sede di indagini che accertano, senza ombra di dubbio, il reale accadimento dei fatti che non sono stati nemmeno contestati nelle memorie inviate al Procuratore Federale andando, al contrario, a contestare l'operato dello stesso senza averne alcun legittimo potere. Il Salerno non fornisce alcuna prova contraria circa gli episodi contestati nel deferimento andando a ritenere l'incolpazione come generica ed indeterminata quando, in realtà, lo stesso veniva interessato proprio perché soggetto sottoposto a procedimento disciplinare ed, in quanto tale, l'onere della prova spetta a quest'ultimo al fine di dimostrare la sua estraneità ai fatti.

Nel merito, dunque, il Collegio evidenzia che, allo stato degli atti, sussiste un granitico quadro che dà contezza dei gravissimi illeciti posti in essere da tutti i soggetti deferiti che hanno minato con le loro condotte il corretto svolgimento delle elezioni presso il Comitato Regionale Sicilia. Le tesi difensive esposte dalla difesa dei soggetti deferiti nulla hanno apportato al quadro in esame per smussare la posizione degli stessi andando, per l'inverso, anche a confermare le condotte ritenendole in parte non inquadrabili come illeciti. Diversamente ritiene l'odierno Collegio che specifica come, durante una Assemblea Elettiva nessun soggetto, non autorizzato né nominato nelle Commissioni competenti, possa intervenire e condotte contrarie a tali principi, come quelle degli odierni deferiti, viziano la votazione e determinano degli illeciti specifici.

Infatti, come evidenziato nell'atto di deferimento, le plurime illecite operazioni poste in essere sono idonee a delineare un quadro indiziario complessivo chiaro, preciso e concordante, in quanto, allo stato degli atti riscontrato mediante gli esposti presentati e le

dichiarazioni dei soggetti che sono intervenuti nel procedimento oltre a tutto il materiale probatorio documentale acquisito e prodotto dalla Procura Federale idoneo a dare consistenza alle ipotesi accusatorie sopra evidenziate che provano chiaramente una attività comunque volta a viziare e ledere le operazioni elettorali a favore del sig. Varvaro.

Al riguardo, le difese dei deferiti sono risultate generiche ed apodittiche e non hanno fornito alcuna prova né riscontro documentale, evidentemente sottovalutato la natura autonoma del processo sportivo che soggiace a seri e rigorosi principi in termini di oneri probatori che devono essere necessariamente forniti al fine di formare il convincimento del giudice e chiedere il proscioglimento per le accuse mosse.

Il corposo materiale acquisito in sede investigativa, prodotto in giudizio dalla Procura Federale, invece, suffraga ampiamente il deferimento in questione, che risulta fondato e dà contezza dei fatti contestati.

Appare evidente la condotta illecita posta in essere dagli incolpati e, pertanto, ritiene che debba applicarsi comunque una sanzione rilevante tenuto conto l'ambito di accadimento dei fatti ovvero l'assemblea elettorale.

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni in parziale accoglimento di quanto proposto dal Procuratore Federale.

Per tutti questi motivi, accogliendo il deferimento proposto dalla Procura Federale e riconoscendo la colpevolezza dei Sig.ri Marco Lenci, Salvatore Lo Curto, Alessandra Lombardo, Nino Salerno, Stefano Varvaro come da dispositivo emesso all'esito della Camera di Consiglio del 21/05/2021, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale e dalla difesa dei soggetti deferiti, ritenendo infondate le eccezioni preliminari promosse, il Tribunale Federale

CONDANNA

gli incolpati applicando le seguenti sanzioni:

al sig. Lenci Marco la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale della Fitetrec Ante per mesi 24 ed € 1.000,00 di ammenda;

alla sig.ra Lombardo Alessandra la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale della Fitetrec Ante per mesi 6 ed € 200,00 di ammenda;

al sig. Salerno Nino la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale della Fitetrec
Ante per mesi 12 ed euro € 400,00 di ammenda;

al sig. Varvaro Stefano la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale della Fitetrec
Ante per mesi 18 ed € 800,00 di ammenda;

al sig. Lo Curto Salvatore la sospensione da qualsiasi attività agonistica e federale della
Fitetrec Ante per mesi 24 ed € 1.000,0 di ammenda.

Sentenza depositata il 29/05/2021 .

Firmato digitalmente da: Luigi Mennella
Data: 29/05/2021 07:55:33



Il Presidente

(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente Relatore

(Avv. Matteo Sperduti)



